



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti
(MI) BARILLA'	

01/12/2022

### FATTO

Il Cliente afferma nel ricorso quanto segue:

- ha inviato un formale reclamo per contestare l'aumento del canone del conto sotto forma di "*spese fisse di liquidazione trimestrale* che l'Intermediario ha imposto con la proposta di modifica unilaterale del 14.05.21;
- il costo di tali spese è passato da zero a 6,00/trimestre;
- in casi analoghi i Collegi ABF si sono già espressi in senso favorevole al Cliente.

Chiede quindi che tale modifica venga dichiarata illegittima, e per l'effetto vengano ripristinate le precedenti condizioni e dunque vengano rimborsati gli addebiti effettuati a titolo di spese fisse di liquidazione trimestrale.

L'Intermediario afferma nelle controdeduzioni quanto segue:

- il Cliente ha sottoscritto un contratto di conto corrente, pacchetto "S\*\*\*T";
- l'Intermediario non ha introdotto alcun costo nuovo, bensì ha solo diversamente valorizzato una spesa già prevista dal contratto (spese mensili di liquidazione): la circostanza che una spesa sia pari a zero non significa che la spesa non esista, bensì che il relativo valore è appunto pari a zero e come tale può essere



incrementato;

- il contratto prevede la facoltà di modifica unilaterale ex art. 118 TUB (art. 14);
- in casi analoghi, i Collegi ABF hanno riconosciuto legittimo l'esercizio della facoltà di modifica unilaterale;
- proprio in relazione al *claim* "gratuito per sempre", il procedimento aperto dall'AGCM in data 10.12.21 relativo alla suddetta pubblicità, la quale avrebbe integrato una pratica commerciale scorretta in base a quanto previsto dal codice del consumo, si è concluso con il provvedimento agli atti dell'AGCM datato 12.07.22;
- tale provvedimento non ha sanzionato l'Intermediario ed ha accolto gli impegni assunti dalla banca verso i clienti che hanno attivato il pacchetto S\*\*\*T nel periodo compreso tra il 11.02.15 e il 19.04.16;
- l'AGCM ha infatti accertato che solo in tale periodo era presente sul sito il *claim* pubblicitario "gratuito per sempre" e che dunque solo in tale fase potesse ritenersi sussistente una pratica commerciale potenzialmente scorretta;
- gli impegni assunti dall'Intermediario prevedono "*il mantenimento della Manovra negli stessi termini di cui alla citata comunicazione del 14/05/2021 di omissis con l'assegnazione ai soli clienti che hanno sottoscritto un conto corrente pacchetto "S\*\*\*T" nel citato periodo tra l'11/02/2015 e il 19/04/2016 un termine di recesso ex art. 118 TUB decorrente dalla nuova comunicazione di omissis della Manovra medesima, onde eliminare qualsiasi dubbio che la loro scelta sia stata influenzata dal claim "gratuito per sempre"*";
- il parere preventivo reso dalla Banca d'Italia nell'ambito del procedimento innanzi all'AGCM ha accertato che gli impegni assunti sono conformi a quanto prevedono le Disposizioni di Trasparenza;
- non è stato introdotto alcun canone in relazione al pacchetto "S\*\*\*T";
- la decisione n. 4882/2 del Collegio di Milano non è condivisibile.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Il Cliente precisa nelle repliche che:

- il valore pari a zero delle spese di liquidazione significa che non vi era alcun costo: l'aumento a € 6,00 corrisponde all'introduzione di un nuovo costo;
- l'AGCM e la Banca d'Italia non hanno mai valutato la legittimità o meno della Proposta di modifica unilaterale; inoltre, la Banca d'Italia si è espressa solo sugli impegni assunti dall'Intermediario;
- molteplici precedenti dell'ABF depongono in favore del Cliente.

L'Intermediario afferma nelle controrepliche di avere diversamente valorizzato un costo già previsto in contratto, senza introdurre di nuovi, e che la Banca d'Italia ha affermato che gli impegni assunti non presentano profili di incoerenza rispetto alle Disposizioni di trasparenza.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

La controversia attiene alla modifica unilaterale ex articolo 118 TUB introdotta dall'Intermediario in data 14.05.2021, con la quale è stato variato il costo delle spese fisse di liquidazione trimestrali, incrementato da € 0,00 ad € 6,00 a trimestre. Il Cliente chiede che sia ripristinata la gratuità del pacchetto, deducendo che la variazione del costo delle spese fisse di liquidazione abbia di fatto reso oneroso il canone del conto corrente. Chiede, inoltre, il rimborso delle spese già addebitate.

Osservando un estratto del documento di sintesi relativo alle condizioni contrattuali originariamente pattuite (cfr. contratto allegato al ricorso, concluso il 2 marzo 2017), si nota che le "spese fisse ad ogni liquidazione" costituiscono il costo di cui il Cliente lamenta la variazione. Il costo pattuito alla stipula è pari ad € 0,00. La facoltà di modifica unilaterale del contratto è prevista dall'articolo 14 delle condizioni contrattuali, il quale richiama l'articolo 118 TUB (cfr. pag. 41 dell'allegato contratto) e consente la modifica qualora sussista un giustificato motivo.

La modifica unilaterale di cui il Cliente lamenta l'introduzione concerne il passaggio delle spese fisse di liquidazione legate al conto corrente "pacchetto s\*\*\*\*" dal costo di € 0,00 a quello di € 6,00 a trimestre. Non è contestato che la comunicazione di modifica unilaterale sia stata ricevuta dal Cliente. Quest'ultimo lamenta che il pacchetto fosse pubblicizzato come "gratuito per sempre". L'Intermediario osserva che le spese fisse di liquidazione integrano una voce distinta dal canone del conto. Al riguardo evidenzia che gli altri due pacchetti (*top* e *premium*) sono stati interessati da variazioni del canone del conto, al contrario del pacchetto s\*\*\*\*. Nel contratto e nella proposta di modifica unilaterale sono presenti due distinte voci: "spese fisse di liquidazione trimestrali" (interessate dall'aumento per il pacchetto S\*\*\*\*) e "canone trimestrale" (interessate da un aumento solo per il pacchetto *premium* e il pacchetto *top*).

L'Intermediario richiama il provvedimento 30239 del 12.07.22 dell'AGCM adottato sul procedimento avviato in merito alla presunta pratica commerciale scorretta posta in essere dalla banca in relazione alla commercializzazione del prodotto oggetto del presente ricorso e alla modifica unilaterale contestata dal Cliente. Dalla lettura del provvedimento, risulta che l'AGCM ha disposto di non accertare alcuna infrazione in capo all'Intermediario, ritenendo gli impegni assunti dalla banca ai sensi dell'articolo 27 co. 7 del codice del consumo idonei a superare la pratica contestata. In particolare tali impegni sono sintetizzati nella Proposta di impegni dell'Intermediario acclusa al provvedimento dell'Autorità e ritenuta idonea ad evitare che fosse accertata l'infrazione. In essa è dato leggere che la banca intende inoltrare un'apposita comunicazione a tutti i clienti o ex clienti: "titolari alla data di comunicazione della Manovra (14.05.2021) di un conto corrente con profilo S\*\*\*\*, sottoscritto nel periodo ricompreso tra l'11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016, ossia nel periodo in cui è stato utilizzato sul sito web della banca il *claim* "GRATUITO per sempre"; titolari, alla data di comunicazione della Manovra (14.05.2021),



di un conto corrente con profilo S\*\*\*\* precedentemente associato ad un profilo Premium o Top”.

L’Intermediario deduce che la pubblicizzazione del prodotto quale “gratuito per sempre” sia avvenuta nel periodo diverso da quello della sottoscrizione del contratto da parte del Cliente. Il corpo del provvedimento dell’AGCM parrebbe confermare quanto dedotto laddove tra “Gli elementi acquisiti” si fa riferimento al periodo 11.02.15 – 19.04.16 quale lasso temporale durante il quale l’Intermediario ha pubblicizzato il pacchetto s\*\*\*\* quale prodotto bancario gratuito per sempre.

Ciò chiarito, nel caso di specie, la ricorrente contesta l’efficacia della proposta di modifica unilaterale ex art. 118 TUB del contratto di conto corrente in essere con l’Intermediario resistente, ricevuta con comunicazione del 14.5.2021. Più precisamente, la ricorrente lamenta che il programmato aumento da Euro 0,00 a Euro 6,00 mensili delle “spese fisse di liquidazione” sarebbe contraddittorio.

Pertanto, la ricorrente chiede il ripristino delle condizioni precedentemente pattuite, nonché il rimborso di quanto addebitato dall’Intermediario in ragione della modifica contrattuale.

Il Collegio osserva che, qualificata alla stregua di una domanda di accertamento dell’efficacia ex art. 118 TUB della modifica contrattuale, la richiesta della ricorrente deve ritenersi fondata, per le ragioni che seguono.

Il Collegio rileva, infatti, che l’esercizio del *ius variandi* da parte dell’Intermediario è censurabile. Dalla comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 14.5.2021, si evince che l’Intermediario intendeva modificare il conto corrente “pacchetto s\*\*\*\*” aumentando le “spese fisse di liquidazione” da Euro 0,00 a Euro 6,00 trimestrali.

Come precisato dalle Disposizioni di Trasparenza del 29.7.2009 (v. sez. IV, Comunicazioni alla clientela), sulla base di un’indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (v. nota del 21.2.2007), la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali prevista dall’art. 118 TUB non può essere utilizzata dagli intermediari per introdurre *ex novo* clausole, prima assenti nel regolamento contrattuale. In questo senso, si è più volte espresso questo Arbitro, rilevando in particolare “l’esigenza di una maggiore attenzione da parte degli operatori” con specifico riferimento all’ipotesi “in cui lo *ius variandi* è stato esercitato per inserire clausole in precedenza non previste” (v. Coll. Coordinamento, dec. n. 26498/2018; cfr. inoltre Coll. Milano, dec. n. 3724/2015). A tale riguardo, è stato precisato che “A questo proposito, pare corretto ritenere che non sia semplice modifica l’introduzione *ex novo* di un onere, un obbligo, una controprestazione o qualsivoglia altro termine o condizione (economica o normativa) nel contratto, che non sia già previsto nell’assetto originario determinato dalle parti. Infatti, tali variazioni si traducono nell’aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera modifica di oneri già previsti nel contratto e realizzano, così, un’alterazione del sinallagma negoziale in senso sfavorevole al Cliente” (v. Coll. Coordinamento, dec. n. 26498/2018).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Come rilevato da questo Collegio in relazione a fattispecie analoghe (Coll. Milano, dec. n. 12453/2020), non può pertanto reputarsi una “modifica” contrattuale ammissibile l’aumento di un costo, pur menzionato nell’originario documento di sintesi, da un valore pari a zero a un qualsivoglia valore positivo. L’applicazione di un costo che in precedenza non veniva conteggiato dall’Intermediario non può essere in definitiva esito di un valido esercizio del *ius variandi*, con conseguente inefficacia della relativa previsione modificativa, come tale inidonea ad assumere valore contrattuale, e quindi vincolante, per le parti e, in particolare, per il Cliente.

In merito, a nulla rileva il provvedimento dell’AGCM del 12 luglio 2022, richiamato dall’Intermediario resistente ed emesso nell’ambito del procedimento avviato a suo carico per la contestazione di una pratica commerciale scorretta, che, a fronte degli impegni dallo stesso assunti, non ha sanzionato l’Intermediario. Il suddetto provvedimento non ha una natura decisoria, né esprime una valutazione sulla legittimità o meno della modifica negoziale unilateralmente effettuata dall’Intermediario, che, per le ragioni sopra esaminate, non può ritenersi consentita ai sensi dell’art. 118 TUB. Ne consegue, pertanto, l’inefficacia delle modifiche unilateralmente effettuate e comunicate dall’Intermediario e il diritto della ricorrente al rimborso delle somme allo stesso addebitate per effetto di tali modifiche.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità degli addebiti a titolo di spese fisse di liquidazione trimestrali, con conseguente obbligo di rimborso dei relativi importi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’Intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA